



Provincia di Modena  
**Comune di Castelnuovo Rangone**  
 via Turati, 10/A  
 41051 CASTELNUOVO RANGONE

[www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it](http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it)

## Castelnuovo Rangone

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	<b>NO</b>
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	<b>NO</b>
Ulteriori tipologie di incentivo:	<b>NO</b>

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITÀ DEI SUOLI

---

Regolamento Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 22 aprile 1997

#### *Art. 3.6 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)*

... 2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera; le pavimentazioni (pedonali, parcheggi ed aree di manovra, ecc.) costituite da elementi autobloccanti montati a sabbia costituiscono superficie permeabile in ragione del 30% quelle costituite da elementi grigliati in ragione del 50%. È considerata SP anche quella adibita a verde, avente uno spessore minimo di 50 cm. di terreno vegetale, soprastante costruzioni entro terra.

#### *Art. 3.7 - Quota al suolo (QS)*

1. Si definisce quota al suolo di una costruzione la media delle quote del terreno misurate lungo il perimetro di attacco al suolo e ponderate rispetto allo sviluppo lineare del perimetro stesso.
2. Qualora lungo il perimetro del sedime la quota del terreno sia stata o venga sensibilmente aumentata con un rilevato artificiale localizzato, la misura va effettuata escludendo il rilevato artificiale sulla base delle quote del terreno circostante.
3. Nel caso di due costruzioni diverse contigue nelle quali un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'una coincide con un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'altra, tale tratto è escluso dal computo e le relative quote non contribuiscono a determinare la misura della quota al suolo della costruzione.
4. La quota al suolo, come la quota massima e la quota minima di cui agli articoli successivi, sono misurate rispetto ad una quota di riferimento generale (livello del mare), o locale.

#### *Art. 3.8 - Quota massima (Q max) e Quota minima (Q min)*

1. La quota massima di una costruzione è la quota del suo punto più alto, non escludendo alcun elemento della costruzione.

#### *Art. 3.12 - Tasso di permeabilità*

Si definisce tasso di permeabilità il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST).

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31 luglio 2000, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 246 del 5 giugno 2002**

#### *Art. 2.2.11 - Formazione del verde ornamentale*

1. In tutti gli interventi edilizi di NC, RI, AM deve essere assicurata, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 50% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni mq. 75 di S.P., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della S.P.; le pavimentazioni (pedonali, parcheggi e aree di manovra, ecc.) costituite da elementi autobloccanti montati a sabbia costituiscono superficie permeabile in ragione del 30%, quelle costituite da elementi grigliati in ragione del 50%. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale del Verde.

*Art. 4.1.3 - Zone B2 - Zone prevalentemente residenziali di frangia*

1. Comprendono i nuclei edificati esterni o ai margini dei centri abitati compatti, nonché ville rurali e corti rurali inglobate ai margini del tessuto urbano.

...

3. Tipi di intervento consentiti:

... SP min. = 40% della SF

*Art. 4.1.4 - Zone B3 - Zone residenziali di completamento*

1. Comprendono il tessuto urbano recente, realizzato prevalentemente senza piani urbanistici attuativi convenzionati.

3. Tipi di intervento consentiti:

... SP min. = 40% della SF

*Art. 4.1.7 - Zone D1.1 - Zone industriali*

2. Tipi di intervento consentiti:

b) AM, RI, NC nel rispetto di:

... SP min = 10% della SF

*Art. 4.1.8 - Zone D1.2 - Zone industriali del settore agroalimentare*

2. Tipi di intervento consentiti:

b) AM, RI, NC nel rispetto di

... SP min = 10% della SF

*Art. 4.1.12 - Zone G - Zone per servizi pubblici e di interesse pubblico: civili, religiosi, scolastici, sportivi, verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici*

a) zone per attrezzature civili (AC)

... SP min = 40%

b) zone per attrezzature religiose (AR)

... SP min = 30%

c) zone per servizi scolastici (S)

... SP min = 50%

d) zone per verde pubblico (V)

... SP min = 80%

e) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport e le attività ricreative (VS)

... SP min = 60%

*Art. 4.1.14 - Zone F2 - Zone per attrezzature tecnologiche*

2. Tipi di intervento consentiti. Tutti nel rispetto di:

... SP min. = 20%

*Art. 4.2.4 - Zone D2 - Zone di nuova urbanizzazione prevalentemente produttive (D2.1 e D2.2)*

3. Tipi di intervento consentiti:

Ove è indicato un numero di comparto i limiti di edificazione sono dettati per ciascun comparto nelle schede che seguono.

Ove non è indicato un numero di comparto il piano attuativo deve essere esteso a ciascuna zona "D2" e si applicano i seguenti indici:

... SP min. = 20% della ST

*Capo 4.4 - Zone agricole*

*Art. 4.4.4bis - Impianti di distribuzione di carburanti*

2. Parametri edilizi:

... per i soli nuovi impianti SP min = 20%

## USO DEL VERDE

---

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31 luglio 2000, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 246 del 5 giugno 2002**

### *Art. 2.2.10 - Tutela delle alberature non produttive e delle siepi*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie ed ecologiche è soggetta a controllo ed è disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.
2. Le planimetrie del P.R.G. individuano con apposite simbologie le alberature non produttive di maggiore interesse paesaggistico e/o ecologico sottoposte a tutela:
  - gli alberi singoli o in gruppi;
  - i filari di alberi;
  - le siepi, macchie arbustive e fasce di vegetazione ripariale.
3. L'eventuale abbattimento di tali alberature individuate deve essere adeguatamente motivato ed autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta in tutti i casi in cui ciò è possibile, utilizzando specie autoctone. Per le siepi e fasce di vegetazione ripariale sono autorizzabili interventi indirizzati alla manutenzione e potatura ma non interventi di soppressione. In ogni caso è vietato l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi vincolati ai sensi della Legge Regionale n° 2 del 1977.
4. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale.
5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi circonferenza del tronco superiore m. 0,70 - rilevato a m. 1 dal colletto - e di non danneggiare l'apparato radicale. Previo nulla-osta del Sindaco ai sensi del 3° comma, è consentito prevederne l'abbattimento o il diradamento in rapporto alla specie e alle dimensioni, ai sensi del Regolamento Comunale del Verde.

### *Art. 2.2.11 - Formazione del verde ornamentale*

- ... 2. Nelle zone industriali, lungo i lati ove la zona industriale confina con zone agricole o con zone destinate a servizi pubblici o verde pubblico, deve essere realizzata una cortina vegetale costituita da specie autoctone, ai fini della mitigazione dell'impatto visivo, costituita da almeno un filare di alberi di alto fusto, posti a distanza ravvicinata intercalati da essenze arbustive.
3. Una analoga cortina vegetale deve essere realizzata attorno agli allevamenti industriali lungo almeno tre lati del complesso insediativo.

### *Art. 2.2.12 - Recinzioni*

1. Nel territorio non urbano nonché lungo il confine fra le zone da urbanizzare e il territorio non urbano sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente se costituite da siepe viva costituita da specie autoctone, con eventuale rete metallica interposta nella siepe o addossata alla siepe stessa dal lato rivolto all'interno dell'area da recintare, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento del Verde.

### *Art. 4.1.8 - Zone D1.2 - Zone industriali del settore agroalimentare*

#### 5. Mitigazione dell'impatto visivo

Lungo i confini fra le zone "D1.2" e le zone agricole si prescrive l'impianto di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte, da scegliersi secondo gli indirizzi del Regolamento Comunale del verde.

#### *Capo 4.4 - Zone agricole*

##### *Art. 4.4.4bis - Impianti di distribuzione di carburanti*

#### 4. Mitigazioni degli impatti

Per ogni impianto è prescritta la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte; le essenze saranno prescelte ai sensi del Regolamento Comunale del verde. In tutto il piazzale deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" (orientativamente i primi 10 minuti di pioggia; le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. Si richiama inoltre il rispetto dell'Art. 2.2.9.).

\* Per l'USO DEL VERDE, si veda anche il **Regolamento del Verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 22 dicembre 1997, ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30 settembre 2002**

## **CLIMA ACUSTICO**

---

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31 luglio 2000, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 246 del 5 giugno 2002**

#### *Art. 4.1.8 - Zone D1.2 - Zone industriali del settore agroalimentare*

#### 6. Mitigazione dell'impatto acustico

Nei lotti "D1.2" che si trovino a confine con zone omogenee "B" o "C", o separati da queste soltanto da una sede stradale, si prescrive che i limiti di emissione acustica da rispettare siano (con riferimento alle classi di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991) quelli della classe IV (aree ad intensa attività umana) e non della classe V (aree prevalentemente industriali).